AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 187, RELATIVA ALLE INDENNITA' OPERATIVE DEL PERSONALE MILITARE

Art. 15

Indennità di volo oraria

Al personale non avente diritto ad indennita' fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compie nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennita' pari al 2 per cento della misura della indennita' mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. L'indennita' di cui al comma precedente non puo' superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

Versione in vigore dal 12 aprile 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare
Estremi	Legge 23 marzo 1983, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aggiornamento-della-legge-5-maggio-1976-n-187-relativa-alle-indennita/art-15-indennita-di-volo-oraria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it